

Obblighi per il corretto utilizzo dei CARRELLI ELEVATORI

di Salvatore Esposito e Giuseppe Greco – Esperti in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro- U.P.G.-

Dal 19 Aprile 2000 , con l'entrata in vigore del D.Lgs 359/99, i carrelli elevatori , devono attenersi anche alle disposizioni del Tit. V Capo I del D.P.R. 27 Aprile n°547. Rischio di rovesciamento . Circolare 8 Giugno 2001, n° 7808 del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato. Normativa vigente. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I carrelli elevatori sono dei mezzi di sollevamento e di trasporto impiegati nella maggior parte delle attività produttive per immagazzinare o prelevare i materiali.

Vengono utilizzati per la facilità con la quale riescono a muoversi in spazi ristretti e soprattutto dove non è possibile installare altri apparecchi di sollevamento e trasporto materiali .

E' da precisare che nei grandi magazzini o altre attività produttive, per lo spostamento e sollevamento di materiali ingombranti o pesanti, vengono utilizzati i carriponte.

I carrelli elevatori a motore possono essere predisposti per il funzionamento a metano o a carburante, gli stessi sono comunemente conosciuti come “ **muletti** “; i carrelli più utilizzati sono quelli con forche frontali o laterali.

In molte aziende vengono utilizzati anche i carrelli elevatori elettrici.

Utilizzo

E' necessario che questi carrelli vengono adoperati secondo le indicazioni riportate sul libretto dal costruttore , l'uso improprio è causa di infortuni, spesso mortali. E' nostra consuetudine, ogni volta che scriviamo un articolo sulle macchine da cantiere o sugli apparecchi di sollevamento e trasporto, dialogare con gli addetti al fine di capire quali sono i pericoli che si nascondono in detti mezzi che spesso non vengono menzionati in letteratura. E dal colloquio con gli “ addetti ai lavori “ che nel corso degli anni abbiamo acquisito una esperienza che spesso ci ha fatto capire la causa che ha determinato questo o quell'infortunio sul lavoro , spesso incomprensibili nella dinamica. Un “ carrellista “ ci riferiva che alcuni infortuni si verificano poiché tale apparecchio viene usato come se fosse un giocattolo o spesso in modo improprio. Dalla foto 1 si evince che un impalcato è stato montato sulle forche del muletto al fine di consentire agli operai di effettuare la pulizia dei vetri. Ecco perché l'addetto al carrello elevatore o “ cartellista” assume un ruolo importante al fine di evitare



Foto 1: uso improprio del carrello elevatore (muletto)

infortuni a causa dell'uso improprio del mezzo o di rovesciamento dello stesso. Il cartellista deve essere quindi una persona con idonee capacità psico-fisiche, avere conoscenza delle caratteristiche del mezzo e possedere una praticità non indifferente sulla conduzione del "muletto". Il legislatore, nel D.Lgs. 626/94 mod. dal D.Lgs. 242/96, a tale proposito ha posto particolare attenzione alla formazione ed alla informazione dei lavoratori. Infatti l'art.37 del succitato decreto impone al datore di lavoro di provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza. Il legislatore ha successivamente integrato l'art.37 con il comma 1 bis (modifica apportata dall'art. 5 D.Lgs 4 Agosto 99 n° 359). Al successivo art.38 il legislatore impone al datore di lavoro, senza alcuna ombra di dubbio, di assicurarsi che i lavoratori incaricati all'uso di attrezzature che richiedono la conoscenza e responsabilità di cui all'art. 35 comma 5 (uso di attrezzature con rischi specifici), ricevono un addestramento adeguato e specifico per l'utilizzo di tali attrezzature, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. L'utilizzo del carrello elevatore può avvenire sia all'interno che all'esterno dell'azienda o dell'attività produttiva. All'interno di una azienda l'operatore del carrello deve porre attenzione soprattutto quando sulle vie di circolazione vi è passaggio di persone. Infatti l'art. 8 del DPR 547/55, nella fattispecie, imponeva che la larghezza dei passaggi doveva superare di almeno cm.70 l'ingombro massimo dei carrelli. Successivamente tale articolo è stato modificato dall'art.33 del D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96 per cui al comma 3 non si fa riferimento a misure precise ma "*Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente*". Il circuito interessato dai carrelli elevatori deve essere evidenziato e dotato di idonea segnaletica indicante il passaggio di tali mezzi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

Nelle zone dove non vi è visibilità (curve a gomito), è necessario installare idonei specchi, oltre all'utilizzo, da parte del cartellista, di segnalatori acustici e luminosi ad intermittenza. Se all'interno dell'azienda vi è una idonea segnaletica e soprattutto il circuito è ben evidenziato, quando opera all'esterno, il carrellista trova una realtà ben diversa. Infatti molte volte durante le operazioni di carico e scarico di materiali, è necessario la presenza di altre persone che possano facilitare tali operazioni quando nella zona interessata potrebbero circolare altri mezzi. Tutte le altre manovre sono autonomamente decise dall'addetto al carrello elevatore che diventa "il primo attore" per quanto attiene il posizionamento, la capacità di sollevamento del mezzo nonché tutte le altre valutazioni relative alla staticità del carico e alle manovre nelle aree esterne all'azienda.

Come già trattato per altri mezzi, anche per i carrelli elevatori è necessario che l'addetto effettui, prima dell'utilizzo, alcune verifiche necessarie e precisamente:

1. accertarsi che il carrello sia in ottimo stato di pulizia;
2. verificare che i dispositivi acustici e luminosi siano funzionanti
3. controllare la pressione degli pneumatici e lo stato di usura delle gomme
4. controllare gli organi di avvolgimento delle catene o funi nonché lo stato di conservazione di quest'ultime;
5. controllare il funzionamento del dispositivo di sollevamento e frenatura
6. controllare il funzionamento dell'impianto idraulico.

In linea di massima questi sono le verifiche da effettuare prima di utilizzare il carrello elevatore. Si precisa altresì, che altri tipi di controlli vanno effettuati in relazione al tipo di carrello che si utilizza e precisamente se lo stesso è alimentato a metano, a benzina o elettricamente.

Comunque, tutte le operazioni di verifica sono riportate sul libretto d'uso e di manutenzione consegnato al momento dell'acquisto del carrello che deve essere dotato di marchio CE.

Infortuni

L'accortezza e la diligenza dell'operatore nell'utilizzo del carrello elevatore sono gli elementi chiave per evitare gli infortuni. È necessario verificare, come innanzi detto, che all'interno delle aziende, le vie di circolazione dei carrelli elevatori siano privi di sporgenze o buche potenziali cause di ribaltamento per tali mezzi.

Negli ultimi anni, molti degli infortuni verificatisi sono stati provocati dal rovesciamento del carrello elevatore. Il carrellista, per limitare i danni in caso di rovesciamento del mezzo, è necessario che sia assicurato sul sedile di guida tramite le cinture di sicurezza o altro sistema equivalente per evitare che lo stesso sia sbalzato fuori dal posto di guida e quindi subire danni gravi a causa di schiacciamento. Le cause di questi incidenti a volte, sono dovute alla negligenza con cui l'operatore conduce il mezzo ecco perché puntiamo sempre il dito sulla formazione e informazione del personale. A tal proposito diventa necessario rispettare i valori riportati sulla targa della capacità di sollevamento, atteso che il carico da sollevare è inversamente proporzionale sia all'altezza che al baricentro;

Infatti, la stabilità del carrello elevatore è garantita dal costruttore a condizione che l'utilizzatore rispetti quanto è riportato sul libretto rilasciato al momento dell'acquisto dell'apparecchio.

Alcune norme da rispettare nell'utilizzo dei carrelli elevatori possono essere :

- a) evitare di sporgere le gambe fuori dalla sagoma del carrello ed utilizzare lo stesso per il trasporto di materiali e non di persone.
- b) rispettare le portate massime nelle diverse posizioni del centro carico
- c) assicurare bene il carico, con legature, quando lo stesso è di natura "pericoloso"; in tal caso il trasporto deve avvenire a marcia lenta.
- d) Durante il trasporto il carico deve essere inclinato all'indietro e le forche tenute ad una distanza di 20 cm dal pavimento al fine di consentire una maggiore stabilità del carico, riducendo l'effetto di ribaltamento ed una migliore visibilità della strada da parte del cartellista.
- e) Evitare quando il carrello è in marcia di sollevare o abbassare il carico; tale movimento potrebbe compromettere la stabilità del mezzo con conseguente ribaltamento dello stesso;
- f) L'inclinazione delle guide in avanti deve avvenire solamente durante le operazioni di carico e scarico ;
- g) Non eseguire partenze, frenate e sterzate brusche al fine di evitare rovesciamento del carico e del mezzo;
- h) Accertarsi che durante le operazioni di carico e scarico non vi siano persone né sotto il carico né nelle immediate vicinanze;
- i) Non parcheggiare il carrello, durante le soste, su tratti in pendenza o in prossimità di posti di lavoro;
- j) Allacciare le cinture di sicurezza o altro sistema equivalente

Normativa

La legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prima del 19 Aprile 2000, a torto, non considerava questi mezzi come apparecchi di sollevamento e trasporto. Solo con l'approvazione del D.Lgs 4 Agosto 1999 n° 359 (entrato in vigore il 19 Aprile 2000) i carrelli elevatori vengono inclusi nelle "attrezzature di lavoro" di cui all'art.7.1, lettera b).

Prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto non erano previste speciali verifiche per detti carrelli, ma era necessario attenersi a quanto stabilito dall'art. 374 comma 2 del D.P.R. 547/55. Tale articolo impone che " *gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della*

sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza”.

Oltre al citato articolo, ora ai carrelli elevatori si applica anche quanto sancito dal Tit.V capo I del D.P.R. 547/55 – **Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento** -per cui i sistemi di sollevamento , funi o catene, debbono essere sottoposti a verifiche trimestrali (art. 179).

Circolare 8 Giugno 2001, n° 7808

Nella circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si pone l'attenzione sul rischio di rovesciamento accidentale per i carrelli elevatori. Infatti si fa rilevare che , nonostante il legislatore abbia riconosciuto l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento, rimangono significativi i livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Con l'art.3, comma 3, del D.Lgs 359/99 è stato disposto l'adeguamento dei carrelli elevatori secondo determinati obiettivi , aggiungendo all'art.36 del D.Lgs 626/94 mod. dal D.Lgs 242/96 , l'art. 8bis che impone al datore di lavoro di adeguare le attrezzature di lavoro (di cui all'allegato XV) entro il 30 Giugno 2001.

Al fine di evitare il pericolo di schiacciamento dell'operatore , in caso di ribaltamento del carrello elevatore , all'allegato XV punto 1.4 del succitato decreto, vengono indicati gli accorgimenti da apportare come:

- 1) Installando una cabina per il conducente;
- 2) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore
- 3) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello steso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
- 4) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

Si precisa altresì, che anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo (marcatura CE), debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare il rischio di rovesciamento.

A seguito di indagini richieste dalla Commissione europea, in attesa di conoscere le soluzioni tecnicamente valide da apportare quali integrazioni ai carrelli nuovi o già in servizio, si consiglia di usare tali carrelli solo a condizione che agli stessi siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

OBBLIGHI :

Datore di lavoro

Art. 4 lett. b) DPR 547/55 : i datori di lavoro devono rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro a conoscenza le norme essenziali di prevenzione ;

Art.5 ,comma 3, DPR 547/55 : Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori , dette macchine o attrezzi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto;

art. 8 punto 9 DPR 547/55 mod. dall'art. 33 comma 3 D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96: I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;

art. 8 punto 11 D.P.R. 547/55 mod. dall'art.33 comma 3 D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96 :

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

Art. 374 ,comma 2 ,DPR 547/55: Gli impianti, le macchine , gli apparecchi, le attrezzature, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza sul lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza;

art. 377 DPR 547/55: Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori i D.P.I. (caschi, guanti, scarpe ecc.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate.

Il datore di lavoro deve attenersi altresì a quanto previsto dagli articoli di cui al Titolo V “ Mezzi ed apparecchi di sollevamento,di trasporto e di immagazzinamento “ Capo I.

Come si può notare, con il D.Lgs 242/96 che ha modificato il D.Lgs 626/94, le responsabilità del datore di lavoro sono limitate alle scelte” strategiche “ed “organizzative “.

Art. 4 comma 4 lett c) D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96 : Il datore di lavoro nomina il medico competente che ai sensi dell’art.16 sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori al fine di valutarne l’idoneità alla mansione specifica;

Art. 37 comma 1 bis D.Lgs 626/94 mod. dall’art. 5 D.Lgs 359/99: Il datore deve provvedere, altresì, ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro;

Art.38 D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96 : Il datore di lavoro si assicura che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata all’uso delle attrezzature di lavoro;

Lavoratore

L’art.5 del D.P.R. 303/56 e l’art. 6 DPR 547/55, sono da ritenersi implicitamente abrogati poiché inclusi nell’ art.5 del D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96 :

ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni;

In particolare i lavoratori devono:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
- b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti ;
- h) contribuire , insieme al datore di lavoro,all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’ autorità competente;

Art. 39 D.Lgs 626/94 mod. D.Lgs 242/96: I lavoratori devono sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dai datori di lavoro;

Conclusioni:

Quanto trattato in questo articolo fa emergere che purtroppo ancora oggi esistono significativi livelli di rischio per l'operatore nel momento in cui il carrello si rovescia. Infatti il "punto debole" dell'operatore è la testa, che potrebbe essere schiacciata tra il suolo e il tetto del carrello.

E' necessario pertanto che la Commissione europea esamini i risultati della ricerca commissionata inerente gli accorgimenti tecnici da apportare a tali attrezzature di lavoro mobili, al fine di evitarne il rovesciamento.

Ribadiamo fino alla noia che il rispetto delle norme che regolamentano la sicurezza sul lavoro fanno sì che l'infortunio possa essere un evento casuale e non causale. Oggi, purtroppo, come si legge spesso su qualche manuale di sicurezza, "L'infortunio non è fatalità.... fatalità è quando non avviene".